

N. 9026/2023 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale collegiale composto da:

- dott. Michele GUERNELLI Presidente
- dott. Giacomo ROCCHI Giudice estensore
- dott. Vittorio SERRA Giudice

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9026/2023 r.g. promossa da:

Parte_1 Cod. Fisc. C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Mini, Cod. Fisc. C.F._2 , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Forlì, FC, Via Volturmo n. 7

ATTORE

nei confronti di

Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Elena Versari, C.F. C.F._3 , PEC: Email_1 , ed elettivamente domiciliata nel di lei studio in Forlì alla via Giorgio Regnoli n. 88

CONVENUTA

Le parti hanno così precisato le conclusioni:

Per l'attore:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza reietta e disattesa

Nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera impugnata per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto ripristinare nelle proprie funzioni il presidente e il Consiglio di amministrazione illegittimamente destituiti.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Per la convenuta:

In via preliminare:

disporre una sospensione per l'effettuazione del tentativo di conciliazione stragiudiziale non effettuato dal Pt_1 prima dell'instaurazione della presente causa.

In via principale:

rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda formulata in via principale dall'attore per tutti i motivi di fatto e di diritto indicati e documentati in atti e con condanna al pagamento delle spese legali in conformità al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, oltre 15% spese generali, IVA, CPA come per legge e spese vive, con applicazione della maggiorazione per redazione atti telematici con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione.

In subordine, ove l'Ill.mo Giudice ritenesse la causa non debitamente istruita, si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c.

CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* riassumeva davanti a questo Tribunale – Sezione impresa – il procedimento instaurato nei confronti dell' [...] *Controparte_1* davanti al Tribunale di Forlì, in conseguenza dell'ordinanza di quel Tribunale che aveva accolto l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla convenuta nella comparsa di risposta e aveva assegnato termine perentorio per la riassunzione della causa.

Con l'atto di citazione *Pt_1* socio della società convenuta e suo Presidente dal maggio 2022 al 26/9/2022, aveva impugnato la delibera dell'assemblea straordinaria del 26/9/2022 che aveva nominato il nuovo Presidente nella persona di *Persona_1* in quanto convocata da cinque consiglieri del Consiglio di amministrazione, mentre lo Statuto prevedeva che solo il Presidente potesse convocarla, non sussistendo i presupposti dell'art. 2366 cod. civ. posti a base della convocazione.

L'attore deduceva, in via preliminare, la nullità della clausola conciliativa prevista dallo statuto che imponeva la nomina di un arbitro in caso di controversie tra soci e cooperativa; nel merito, la nullità e/o annullabilità della delibera per illegittimità delle modalità di convocazione adottate in violazione delle disposizioni statutarie: la richiesta di convocazione immediata dell'assemblea era stata affissa nei locali societari e non era nemmeno motivata, mentre la convocazione ad opera di cinque consiglieri non era stata comunicata ai soci così come previsto dallo Statuto. Non sussistevano, comunque, i presupposti per la convocazione ad opera dei consiglieri, non esistendo motivi di urgenza; all'assemblea erano presenti solo 13 soci su 117 e non era stata fornita la prova che la comunicazione fosse stata portata a conoscenza di tutti i soci, né che fosse stato rispettato il termine di 8 giorni previsti dallo Statuto. Nessun comportamento ostruzionistico era stato tenuto dal Presidente. All'assemblea, comunque, avrebbe dovuto essere presente l'intero capitale sociale, atteso che la convocazione era avvenuta in deroga alle modalità previste dallo Statuto. Non esisteva più, comunque, il diritto incondizionato del socio alla convocazione di un'adunanza plenaria.

L'attore deduceva, inoltre, la nullità e/o annullabilità della delibera per mancato raggiungimento del quorum necessario per assumere la decisione. All'assemblea non era presente l'intero capitale sociale, come sarebbe stato necessario, atteso che la convocazione era stata effettuata in maniera difforme a quanto previsto dallo Statuto. L'assemblea aveva votato la revoca del consiglio in carica e del presidente, successivamente aveva deciso la riduzione del numero dei consiglieri da 11 a 5 e, all'unanimità, aveva votato il nuovo Consiglio di amministrazione, composto esclusivamente dai cinque consiglieri presenti, nonché il nuovo Presidente. I consiglieri non potevano votare sul punto della loro revoca, trovandosi in conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 2373 cod. civ. La loro presenza non poteva, quindi, essere conteggiata e non potevano essere tenuti in considerazione per ritenere raggiunto il quorum per la convocazione dell'assemblea.

L'attore metteva in evidenza che gli amministratori avevano votato per la loro stessa revoca e poi per la loro rinomina e che i soci avevano mostrato gradimento per un Consiglio di amministrazione composto da consiglieri di cui avevano chiesto la revoca.

Si trattava, in definitiva, di un colpo di mano messo in atto per la revoca del Presidente, con una delibera assolutamente invalida.

L'attore concludeva come riportato in epigrafe.

2. Si costituiva la società convenuta, contestando la domanda attrice.

La convenuta eccepiva la mancata attivazione della conciliazione stragiudiziale prevista dall'art. 36 dello Statuto, chiedendo che, di conseguenza, il Tribunale dichiarasse l'improcedibilità della domanda. La clausola faceva riferimento alla conciliazione stragiudiziale regolata dagli artt. 37 e ss. D. lgs. 5 del 2003 e incideva sulla procedibilità della domanda.

Nel merito, la società rilevava che l'origine della delibera andava ricercata in quella del 31/5/2022 che aveva aumentato il numero dei consiglieri di amministrazione e aveva nominato nuovi consiglieri, modificando il Consiglio di amministrazione ancora in carica. Successivamente, su pressioni di **Pt_1** il Presidente **Per_2** si era dimesso nella riunione del Consiglio di amministrazione del 20/6/2022 e **Pt_1** era stato eletto Presidente con soli quattro voti favorevoli, tra cui il suo: nomina non prevista per quella riunione e che, in violazione dell'art. 26 dello Statuto, non era stata sottoposta all'Assemblea dei soci.

Questo "colpo di mano", organizzato da **Pt_1** per farsi eleggere Presidente, aveva indotto 26 soci a chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di revocare il Presidente e il Consiglio di amministrazione e nominare un nuovo presidente e nuovi amministratori.

La società convenuta censurava la condotta tenuta da **Pt_1** dopo la sua nomina nonché le sue omissioni (di pagare una cartella emessa dall'Agenzia delle Entrate, di modificare il potere di firma presso la banca dove cui era aperto il conto corrente della società), che solo successivamente il nuovo presidente **Per_1** aveva sanato.

Il 13 luglio 2022 ben 25 soci avevano chiesto al Presidente **Pt_1** di convocare un'assemblea; il Presidente aveva, invece, convocato un Consiglio di amministrazione nello stesso giorno mostrando di non volere convocare un'assemblea, aveva dichiarato il consigliere **Tes_1** dimesso dal Consiglio e non aveva sostituito i tre consiglieri dimessi.

Il tentativo di non convocare l'assemblea era proseguito anche nel Consiglio di amministrazione del 12 settembre 2022, in occasione del quale **Pt_1** aveva sostenuto di avere necessità di visionare il libro soci per verificare se la richiesta di assemblea provenisse da un quinto dei soci e aveva ipotizzato una revisione di tale libro.

Alla luce di tale condotta, cinque consiglieri di amministrazione avevano convocato l'assemblea per il 26 settembre 2022 con le modalità previste dallo statuto. All'assemblea avevano partecipato 27 soci, era stata deliberata la riduzione del numero dei consiglieri a cinque e, all'unanimità, erano stati revocati il Presidente e il Consiglio di amministrazione ed eletti il nuovo consiglio, il Presidente e il Vicepresidente.

La cooperativa sosteneva la legittimità della convocazione dell'assemblea dei soci del 26 settembre 2022: dovendosi applicare le norme sulle società a responsabilità limitata, la convocazione era stata adottata conformemente all'art. 2479 cod. civ. La convenuta richiama la giurisprudenza secondo cui i soci hanno il potere diretto di convocare l'assemblea, anche in deroga alle previsioni statutarie e senza necessità di ricorrere al Tribunale. Il potere di convocazione dell'assemblea

discende da quello riconosciuto ai soci di sottoporre gli argomenti in discussione all'assemblea. L'art. 2479, comma 1 cod. civ. è una norma di garanzia inderogabile che si applica anche in presenza di una norma statutaria che affida la convocazione dell'assemblea al Presidente. La convocazione, comunque, era avvenuta rispettando le formalità per la pubblicità dell'assemblea previste dallo Statuto.

La convenuta ribadiva, inoltre, la regolarità e la sussistenza del quorum costitutivo e deliberativo previsto dallo Statuto, richiamando l'art. 22 dello Statuto che stabilisce che le decisioni prese a maggioranza assoluta dei presenti sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Nel caso di specie le deliberazioni erano state prese all'unanimità dei 27 soci presenti.

La convenuta concludeva come riportato in epigrafe.

3. All'udienza del 16 novembre 2023 il giudice istruttore, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 9/12/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., all'esito della quale il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

4. La società cooperativa convenuta chiede, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda in forza dell'art. 36 dello Statuto che recita: "A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e cooperativa ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo autorevole ed esterno alla cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole composizione della controversia. Il conciliatore dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale".

Secondo l'attore, la clausola è affetta da nullità assoluta e, di conseguenza, non può trovare applicazione alla luce del divieto di delegare la scelta dell'arbitro chiamato a dirimere la controversia societaria ai soci, dovendo questa essere obbligatoriamente effettuata da un soggetto terzo abilitato, ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.lgs. 5 del 2003, nonché per la carenza dei dati essenziali per l'applicazione della clausola, sussistendo assoluta incertezza e confusione tra le figure della mediazione e dell'arbitrato e non essendo indicato l'organismo competente dinanzi al quale proporre la domanda.

In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, non potendosi accettare la tesi del "doppio binario", per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l'art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione (Cass. Sez. 1, 12/10/2018, n. 25610, Rv. 650591 - 01).

Si deve rilevare che l'abrogazione della norma richiamata, operata dal d. lgs. 10/10/2022, n. 149, non ha effetto nella presente causa, che era già in corso, davanti al Tribunale di Forlì, alla data di entrata in vigore della riforma "Cartabia" (1/1/2023).

Parte convenuta sostiene, tuttavia, che la clausola faccia riferimento alla conciliazione stragiudiziale e non all'arbitrato, mantenendo, quindi, la sua funzione.

L'obiezione è fondata: in effetti, la clausola in questione non prevede affatto che il conciliatore nominato dalle parti debba decidere la controversia con un lodo vincolante, dovendo egli, piuttosto, cercare "di raggiungere un amichevole composizione della controversia"; la sua "decisione", quindi, riguarda l'indicazione di una soluzione della controversia che i soggetti in contrasto possono accettare o meno.

Tuttavia, anche escludendo la nullità della clausola eccepita dall'attore, è infondata la prospettazione della società convenuta secondo cui l'azione sarebbe improcedibile. La Corte di cassazione ha affermato, infatti, che la clausola con la quale le parti conferiscano ad un terzo il solo incarico di esperire un tentativo di conciliazione per le eventuali controversie che insorgano sull'interpretazione ed esecuzione di un determinato contratto non implica rinuncia alla tutela giurisdizionale, come nel diverso caso del compromesso per arbitrato irrituale (in cui il terzo ha il compito di definire la contesa in via transattiva con effetto vincolante per i contraenti), con la conseguenza che il mancato esperimento del suddetto tentativo non è di ostacolo alla proponibilità e procedibilità dell'Azione giudiziaria (Cass. Sez. 1, 03/12/1987, n. 8983, Rv. 456288 - 01).

La domanda, quindi, è procedibile.

5. L'attore contesta, nel merito, la legittimità delle modalità di convocazione dell'assemblea dei soci, richiamando l'art. 21 dello Statuto, in base al quale la convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente mediante affissione dell'avviso almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nei locali della sede sociale; contesta, quindi, la sussistenza dei presupposti per la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2366 cod. civ. e sottolinea che la richiesta di convocazione dell'assemblea da parte di 25 soci, al pari della convocazione ad opera di cinque consiglieri, non era motivata, contenendo solo l'indicazione dell'oggetto (la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione e di un nuovo Presidente).

La società convenuta rileva che i 25 soci avevano avanzato richiesta scritta al Presidente di convocare l'assemblea fin dal 13 luglio 2022, sottolinea il comportamento ostruzionistico dell'attore che giustificerebbe la convocazione ad opera dei cinque consiglieri con le modalità previste dallo Statuto, rispettando il termine di otto giorni tra la convocazione e la data dell'assemblea. La legittimità della convocazione deriva, secondo la società convenuta, dall'applicazione dell'art. 2479 cod. civ., concernente le società a responsabilità limitata (normativa applicabile in base all'art. 38 dello Statuto), così come interpretato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nel senso di permettere ai soci che rappresentano un quinto del totale il potere di convocare l'assemblea. Si è stabilito, infatti, che, nelle società a responsabilità limitata, il potere di convocare l'assemblea (nella specie, per decidere sulla revoca dell'amministratore), in caso di inerzia dell'organo di gestione, deve riconoscersi, nel silenzio della legge e dell'atto costitutivo, ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, stante, da un lato, il mancato richiamo, nella disciplina di tali società, dell'art. 2367 c.c., dettato per le società per azioni e non applicabile in via analogica, attesa la forte differenza tra i due tipi societari, e, dall'altro, l'inutilizzabilità dell'art. 2487 c.c., in quanto relativo alla nomina

e revoca non degli amministratori ma dei liquidatori (Cass. Sez. 1, 25/05/2016, n. 10821, Rv. 639856 - 01).

Si tratta di interpretazione che permette di risolvere a favore dei soci il problema derivante da un comportamento ostruzionistico dell'organo che, in base allo Statuto, ha il potere di convocare l'assemblea dei soci i quali hanno il potere di proporre all'assemblea gli argomenti su cui deliberare.

Nel caso di specie, pare evidente - e, comunque, è provato dalla convenuta - l'atteggiamento ostruzionistico di *Pt_1* rispetto alla richiesta di 25 soci di convocare l'assemblea. Tale richiesta era stata consegnata al Presidente già il 13 luglio 2022 e il rifiuto di convocarla conseguiva all'oggetto della delibera che i soci chiedevano fosse sottoposta all'assemblea: la revoca del Presidente. Né appare valida l'argomentazione di parte attrice secondo cui, non sussistendo il diritto incondizionato dei soci ad ottenere l'adunanza dell'assemblea, il Presidente può opporre il veto legittimamente: da una parte si tratta di argomentazione che sembra confermare l'atteggiamento ostruzionistico tenuto da *Pt_1* rispetto alla richiesta dei 25 soci; dall'altra, alla luce dell'oggetto della richiesta di convocazione dell'assemblea - la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione - l'interesse generale della *Parte_2* era certamente sussistente.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, la convenuta ha fornito prova che la convocazione è avvenuta tempestivamente e con le modalità prevista dallo Statuto.

6. Quanto, invece, alla questione sollevata dall'attore relativa alla nullità e/o annullabilità della delibera per il mancato raggiungimento del quorum necessario, correttamente la società convenuta rileva che - se la convocazione ad opera dei cinque consiglieri, a ciò richiesti dai 25 soci, era valida ed efficace per quanto sopra rilevato - non viene in considerazione l'applicazione dell'art. 21 dello Statuto richiamato dall'attore, in base al quale, in mancanza delle formalità di convocazione, le delibere dell'assemblea sono valide se sia presente l'intero capitale sociale, dovendo, al contrario, trovare applicazione il successivo art. 22 ("le assemblee sono valide, e valide le decisioni in esse prese, quando siano osservate le modalità prescritte dallo Statuto e dalla Legge, qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa decide in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti salve le più elevate maggioranze previste da norme inderogabili di legge").

L'attore ammette che l'art. 2479, ultimo comma, cod. civ. permette allo Statuto di derogare alla maggioranza necessaria indicata dalla stessa norma ma sostiene - in verità genericamente - che, per alcune deliberazioni, il quorum avrebbe dovuto essere differente.

Pone, poi, il tema del conflitto di interessi di alcuni amministratori: ma si tratta di prospettazione infondata alla luce della constatazione che le delibere dell'assemblea del 26 settembre 2022 erano state adottate all'unanimità dei presenti; cosicché, anche cancellando i voti di coloro che, secondo l'attore, si trovavano in conflitto di interessi e avrebbero dovuto astenersi, le delibere sarebbero state ugualmente valide in quanto approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

7. In definitiva, la domanda attorea, benché procedibile, è infondata e deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (scaglione indeterminabile complessità bassa, valori medi).

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita:

1. Rigetta la domanda proposta da *Pt_1* nei confronti di [...] *Controparte_1*
2. Condanna *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore di *Controparte_1* che si liquidano in euro 7.616,00 per onorari, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.

Bologna, 18 marzo 2026

Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Giacomo ROCCHI

Il Presidente
Dott. Michele GUERNELLI